



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 45 del 28/01/2021

Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n.37 in data 28/12/2020 di nomina del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.173 del 17/12/2020 di approvazione del PEG provvisorio per l'anno 2021;

ATTESO che

- in questo periodo invernale sono frequenti i cedimenti di chiusini e pavimentazioni oltre alla formazione di avvallamenti e buche stradali da gestire solitamente con la dovuta urgenza per garantire sicurezza per pedoni e veicoli;
- per loro natura, le problematiche di cui sopra sono difficilmente preventivabili e pertanto si ritiene di procedere ad un affidamento di importo stimato non superiore ad € 1.500,00 al netto dell'IVA al fine di far fronte a situazioni già note - quali il cedimento del marciapiede di P.zza V. Veneto, dei due chiusini di Via Genova e Milano e delle numerose buche sparse sul territorio – e delle ulteriori criticità che continueranno a presentarsi fino alla concorrenza dell'ammontare dell'affidamento;
- gli interventi saranno computati applicando i prezzi del listino CCIAA di Milano decurtato di un ribasso minimo del 20%;

- il lavoro non comporta rischi di interferenza in materia di sicurezza e che l'impresa depositerà il proprio POS prima dell'inizio lavori;
- in relazione al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, non esistono Decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativi all'oggetto del lavoro;
- in relazione alla presente procedura non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, conformemente a quanto disposto dall'art. 42 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che

- l'affidamento avviene nel rispetto dei principi enunciati dal comma 1 dell'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, come richiamati dal comma 1 dell'articolo 36 del citato Decreto Legislativo;
- considerata l'urgenza di intervenire è stata contattata la ditta Andriolo Scavi di Cantello, immediatamente disponibile con uomini, mezzi e asfalto caldo sfuso;

RITENUTO che il lavoro viene affidato mediante affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia in quanto l'importo del lavoro stesso è inferiore a € 150.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni) introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Malnate pur non essendo capoluogo di provincia, fermi restando gli obblighi di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in virtù della sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell'art. 37 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. a), della Legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, del D.L. 16/07/2020, n. 76;
- che, ai sensi dell'art. 216 comma 10 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D. L. 18 ottobre 2012 n. 79, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221;
- che l'importo relativo alla realizzazione del lavoro in oggetto risulta di importo inferiore ad € 5.000,00 e, pertanto, non ricorre l'obbligo per i Comuni di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, come stabilito dall'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, modificato dall'art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145;

TENUTO CONTO di quanto indicato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01/03/2018 e, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 14 giugno n. 55 di conversione del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, aggiornate con delibera n. 636 del 10/07/2019;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999, è stata verificata l'assenza di convenzioni e accordi quadro attivati dalla Consip S.p.A. e di convenzioni attivate da ARCA di Regione Lombardia dove rinvenire il lavoro in argomento;
- che, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 66/2014, convertito nella Legge 89/2014, è stata verificata l'assenza, per la tipologia di intervento oggetto del presente affidamento, di prezzi di riferimento e di parametri prezzo-qualità;
- che la prestazione oggetto del presente affidamento non rientra nelle particolari categorie merceologiche individuate ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 9, del DL 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012;

RITENUTO, pertanto, di affidare alla ditta Andriolo Scavi di Angeretti Patrizia & C.sas con sede a Cantello (VA), Via Pianezzo n.22F – P.Iva 02102290125 – gli interventi di messa in sicurezza di marciapiedi e strade a seguito di cedimenti e formazione di buche, per un importo stimato in un massimo di € 1.500,00 inclusi oneri della sicurezza ed oltre IVA, da rendicontare mediante applicazione dei prezzi del listino CCIAA di Milano con applicazione dello sconto minimo del 20%;

ATTESO che è stata acquisita la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'affidatario dell'intervento, conformemente a quanto indicato nelle linee guida n. 4 sopra richiamate;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento per il presente affidamento è il sottoscritto responsabile dell'Area Gestione Territorio e che è stato acquisito il seguente codice CIG **Z39305F7BE** rilasciato dall'Anac;

VISTO l'art. 191 del D.L.vo n. 267/2000;

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

- l'oggetto del contratto consiste nella messa in sicurezza di marciapiedi e strade del territorio comunale a seguito di cedimenti e formazione di buche;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia, ai sensi ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni) introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
- che il contratto sarà perfezionato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, mediante scambio di lettere firmate digitalmente tra le parti,

RICHIAMATO l'art. 1 comma 3 (primo periodo) del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 per il quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti;

VISTO il bilancio di previsione 2021 in corso di approntamento;

DETERMINA

1. **AFFIDARE**, per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, Andriolo Scavi di Angeretti Patrizia & C.sas con sede a Cantello (VA), Via Pianezzo n.22F – P.Iva 02102290125 – gli interventi di messa in sicurezza di strade e marciapiedi del territorio comunale a seguito di cedimenti e formazione di buche, per un importo stimato in un massimo di € 1.500,00 inclusi oneri della sicurezza ed oltre IVA, da rendicontare mediante applicazione dei prezzi del listino CCIAA di Milano con applicazione dello sconto minimo del 20 % ;
2. **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, non si procede alla richiesta di costituzione di garanzia definitiva tenuto conto delle caratteristiche e dell'importo del lavoro;
3. **IMPEGNARE** la spesa di € 1.830,00 ad apposito capitolo del bilancio di previsione 2021 come indicato nella scheda contabile allegata.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(RUSSO ROSALBA)
con firma digitale**